



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE

SETTORE RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA

CODICE CONCORSO 2024POR041

ANNULLAMENTO D'UFFICIO PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER IL GSD 06/MEDS-15 (EX SC 06/E3) – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MEDS-15/A (EX SSD MED/27) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE – FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA.

LA RETTRICE

D.R. n. 2622/2024 del 28.10.2024

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 24, commi 5 e 6, che disciplina la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;



- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati modificati e integrati i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017 ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle sofferenze didattiche;
- la delibera del Senato Accademico n. 38/21 del 02.03.2021, con la quale sono stati confermati per l'anno 2021 i criteri per l'attribuzione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017, così come modificati e integrati con la delibera n. 317/19 del 10.12.2019;
- la delibera n. 103/21 del 27.04.2021, con la quale il Senato Accademico ha deliberato di dare avvio ad un nuovo ciclo di programmazione strategica per il triennio 2021 – 2023, in conformità con le *"Linee generali di indirizzo della programmazione dell'Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati"* di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in "quota base" e "quota premiale";
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022) e, in particolare, l'art. 14, comma 6-bis, che ha disposto la modifica dell'articolo 15 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione dei Macrosettori Concorsuali e dei Settori Concorsuali con i Gruppi scientifico-disciplinari e la razionalizzazione dei Settori scientifico-disciplinari;
- l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «(...) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari»;



- il D.M. 2 maggio 2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari (“GSD”) e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l’allegato A e B parte integrante al predetto decreto, nel quale sono rispettivamente determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (elenco e declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari) e le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifico-disciplinari determinati dal decreto stesso e i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
- la delibera n. 182/22 del 12.07.2022, con la quale il Senato Accademico ha deliberato di approvare i criteri per la ripartizione delle risorse per il reclutamento di professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato destinate a Dipartimenti e Facoltà per il biennio 2022-2023 in conformità con le *“Linee generali di indirizzo della programmazione dell’Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”* di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in *“quota base”* e *“quota premiale”*;
- il D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29.12.2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe) e, in particolare, l’art. 6, comma 8-*quiquies* il quale ha stabilito *“All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quattordicesimo anno»*;
- il decreto ministeriale 07 luglio 2023, n. 809, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2023;
- il decreto ministeriale 01 dicembre 2023, n. 1560, con il quale sono stati definiti i criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2023;
- la delibera n. 304/23 del 12.12.2023, con la quale il Senato Accademico ha deliberato che *“la prossima erogazione di risorse 2023 biennio 2023-2024 sia effettuata utilizzando gli stessi criteri della Programmazione 2022 biennio 2022-2023 definiti con propria delibera n. 182 del 12 luglio 2022”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2024;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024/2026;
- le note rettorali del 15.01.2024 e del 25.01.2024 con le quali è stato richiesto ai Dipartimenti di comunicare le esigenze di reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/24 del 19.03.2024, con la quale sono state assegnate le risorse per il fabbisogno di personale docente della Programmazione 2023 biennio 2023-2024;



- le note con le quali l'Area Supporto Strategico e Comunicazione ha comunicato, a Facoltà e Dipartimenti, le risorse assegnate per la Programmazione di fabbisogno di personale docente 2023 biennio 2023-2024;
- la delibera del Dipartimento di Neuroscienze Umane del 21.05.2024, pervenuta al Settore Reclutamento Professori I e II fascia in data 23.05.2024;
- il D.R. n. 1667/2024 del 09.07.2024, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e Odontoiatria, per il GSD 06/MEDS-15 (EX SC 06/E3) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-15/A (EX SSD MED/27);
- la delibera del Dipartimento di Neuroscienze Umane del 10.09.2024, pervenuta al Settore Reclutamento Professori I e II fascia in data 12.09.2024;
- il D.R. n. 2221/2024 del 18.09.2024, pubblicato sul sito web di Ateneo in data 19.09.2024, con il quale sono stati nominati componenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura valutativa;
- la nota, inviata con e-mail del 23.10.2024 al Direttore dell'Area Risorse Umane, acquisita al protocollo di Ateneo n. 179973 del 25.10.2024, con la quale il Direttore dell'Area Affari Legali ha rappresentato che il bando di concorso presenta profili di criticità;

CONSIDERATO:

- che la legge 30 dicembre 2010, n. 240 all'art. 18, primo comma, stabilisce, con riferimento alle procedure di chiamata dei Professori, che *“Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto ... specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale...”*.
- che la giurisprudenza amministrativa ha fatto proprio tale principio, imponendo, per la legittimità dei bandi, il suo rispetto; pena, in caso contrario (ossia nell'ipotesi di delineazione del profilo anche con riferimento a particolari sub-campi del – o degli – ssd di riferimento), la loro illegittimità e il venire in rilievo della tematica dei c.d. bandi “fotografia” o profilati;
- che uno delle prime pronunce intervenute sul punto e che ha riguardato proprio questo Ateneo, la n. 5050 del 2018 del Consiglio di Stato, in particolare, ha osservato come *“in generale, l'art. 18 richiamato va inteso nel senso che, a garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura*



comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. ...”;

- che in tale precedente, dunque, la sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato i verbali delle operazioni concorsuali e disposto la rinnovazione delle stesse in base al solo SSD e non anche alle specificità contenute nel bando che lo stesso Consiglio di Stato, in tale decisione, ha statuito, come peraltro già previsto dalla legge (n. 240 del 2010, all’art. 18), potessero avere solo valore di mero carattere informativo sull’attività che il candidato vincitore sarebbe stato poi chiamato ad espletare, in modo da consentire a coloro che intendevano eventualmente partecipare al concorso la valutazione anche di tale dato (inerente la sola attività futura dell’eventuale vincitore);
- che altra pronuncia, sempre intervenuta sul tema e che ha riguardato un’ulteriore procedura concorsuale indetta da questa Università è stata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3636 del 2022, ove il massimo consesso della giustizia amministrativa proprio richiamando il precedente di cui alla sentenza n. 5050 del 2018 ha annullato il bando di concorso, osservando, come ***“di conseguenza, l’indicazione contenuta nel bando relativamente alla specifica attività di ricerca che il candidato vincitore sarebbe stato chiamato a svolgere (“Ricerca traslazionale nel campo della medicina fisica e riabilitativa del sistema muscolo scheletrico con particolare riferimento alla terapia infiltrativa con guida ecografica”) non poteva essere intesa come un fattore di valutazione a fini concorsuali se non violando i criteri normativi generali - sulla cui ratio evidente di bilanciamento tra l’autonomia universitaria e la necessità di garantire l’imparziale svolgimento della procedura la citata sentenza si è ampiamente soffermata - posti proprio a garanzia dell’imparzialità della procedura. La rilevanza a tali fini è confermata dalla circostanza che il candidato è stato oggetto, sul punto, di una valutazione di insufficienza, mentre, come pure specificato nella richiamata pronuncia, le specifiche funzioni avrebbero dovuto rilevare solamente su un piano informativo.”;***
- che il ***“Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei Prof. di I e II fascia, dei Ricercatori a tempo determinato e dei Prof. Straordinari a tempo determinato presso Sapienza emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023”*** del quale si è dotato questo Ateneo, in particolare, all’art. 5, dopo aver previsto che ***“il Dipartimento, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori di I fascia per procedure di chiamata dei Professori di I fascia, dei soli Professori di I e II fascia per procedure di chiamata dei Professori di II fascia e per le procedure di reclutamento dei RTT, propone gli elementi necessari per l’emanazione del Bando, differenziati riguardo all’attività che dovrà svolgere il/la vincitore/vincitrice della posizione a concorso”***, precisa ulteriormente, sempre all’art. 5, che ***“le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia la proposta del Dipartimento devono contenere: a) specificazione del SC/GSD e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata...”;***
- che il bando di cui trattasi, recependo le indicazioni fornite dalla struttura dipartimentale di riferimento, ha attribuito particolare attenzione ai tumori relativi ai gliomi del sistema nervoso. In particolare, si legge all’art. 1: ***“Attività di ricerca prevista: Innovazione e ricerca traslazionale per la diagnosi, identificazione di marcatori prognostici e trattamento personalizzato dei gliomi del Sistema Nervoso Centrale. ... Attività di Terza Missione prevista: Attività di formazione mediante organizzazione di corsi ECM per Specialisti in Neurochirurgia, Neurologia, Oncologia, Radioterapia, Neuroradiologia, Medici di Medicina Generale, Operatori delle Professioni Sanitarie, finalizzato alla formazione del personale sul territorio per la presa in carico condivisa ospedale territorio dei pazienti affetti da gliomi”;***
- che in particolare, il riferimento compare nelle attività previste (come esposto, di ricerca e terza missione) da espletarsi, in futuro, dal candidato che dovesse risultare vincitore della procedura e come



pur consentito, alla luce dei dettami richiamati, sia dalla legge che dal Regolamento d'Ateneo e financo dalla giurisprudenza. E, quindi, non nei criteri;

- che tuttavia, proprio con riferimento ai criteri e, in particolare, a quelli “*comparativi*” e, quindi, con riferimento all’oggetto su cui verterà la valutazione, lo stesso art. 1 prevede che “*una significativa percentuale della produzione scientifica deve essere congrua con l’attività assistenziale e di ricerca traslazionale **previste dal presente bando***” così, di fatto, richiamando la tematica – si ripete specifica e comunque diversa dal **riferimento all’intero settore scientifico disciplinare soltanto con rispetto al quale può avvenire la definizione di un eventuale profilo** e, quindi, la valutazione dei candidati – dei gliomi cui come detto il bando fa riferimento;
- che essendovi nel bando, nella sostanza, un riferimento diretto tra le attività di ricerca e di terza missione previste ad una specifica tematica (anche se rientrante nell’ambito del SSD di riferimento ma, comunque, specifica e settoriale nell’ambito di questo) e, al contempo, un collegamento indiretto a quest’ultima tra i requisiti comparativi, lo stesso non risulta pienamente conforme a quanto previsto dal Regolamento unico di Ateneo (Emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023);
- che in tal caso, trattandosi di elementi – quelli settoriali – che al più, come sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5050 del 2018 - potrebbero rilevare in ordine alla successiva – rispetto al concorso – e futura attività che il candidato vincitore sarà chiamato a svolgere, le operazioni valutative della Commissione potrebbero essere censurate perché la valutazione non è stata effettuata con riferimento all’intero settore scientifico disciplinare o, comunque, attribuendo uno specifico o, comunque, maggior peso a un ambito settoriale dello stesso (determinato da un bando così redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento);
- che i Dipartimenti, come previsto dal Regolamento d’Ateneo, indicano, nell’enucleare le attività didattiche, di ricerca e terza missione da svolgere da parte del candidato che risulterà vincitore, determinati ambiti specifici;
- che i predetti ambiti specifici devono limitarsi alla valenza informativa e non assumere rilevanza anche tra i criteri di valutazione quali elementi che costituiranno, di fatto, oggetto tale da incidere nella valutazione;

RITENUTO:

- pertanto necessario procedere all’annullamento d’ufficio, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 del D.R. n. 1667/2024 del 09.07.2024, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e Odontoiatria, per il GSD 06/MEDS-15 (EX SC 06/E3) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-15/A (EX SSD MED/27) - codice concorso 2024POR041;



DECRETA:

Articolo 1

Ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990, è annullato d'ufficio, il D.R. n. 1667/2024 del 09.07.2024, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e Odontoiatria, per il GSD 06/MEDS-15 (EX SC 06/E3) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-15/A (EX SSD MED/27) – codice concorso 2024POR041, con caducazione degli atti conseguenti.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ed è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.